***SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA ESECUZIONE DI***

***TSO in ospedale, ma non nel SPDC, di persone malate di mente in stato di incapacità, anche temporanea, che necessitino di cure internistiche o chirurgiche urgenti e le rifiutino***

In questo settore esiste un vuoto normativo, che rischia di dare spazio a forzature normative. Le vaghe indicazioni fornite dall’art. 33 della legge 833 in materia di TSO in generale possono produrre interpretazioni non univoche e in ogni modo trovano scarsa applicazione nella pratica. Con le tracce che seguono si è cercato di fornire suggerimenti operativi agli addetti alla emergenza, evitando in tal modo al singolo di trovarsi a scegliere, in mancanza di una qualsiasi indicazione e senza supporto normativo, per la rinuncia a intervenire, nel rispetto delle norma sul consenso informato, o per un intervento passibile di censura giudiziaria, nel rispetto della tutela della salute e della vita del cittadino.

 Il caso interessa le circostanze in cui si verifichino le tre condizioni di seguito elencate: necessità di urgenti interventi terapeutici, per evitare un imminente pericolo di morte, mancata accettazione della cura da parte sua a motivo di un diagnosticato disturbo psicopatologico, impossibilità di adottare idonee e tempestive misure sanitarie extraospedaliere. La cura necessaria può però essere eseguita soltanto in un reparto di Medicina, Chirurgia, U.T.I.C. o di Rianimazione, a causa della qualità dei sintomi organici riscontrati.

\_ *Alternativa 1:*

* certificato di proposta di TSO medico, non psichiatrico, per evitare un imminente pericolo di morte, da parte di un medico, a norma dell’art. 33 della Legge 833/78
* attestazione circostanziata, da parte di un medico del DTTSM, della diagnosi psicopatologica che sostiene la mancata accettazione della cura necessaria e urgente, per evitare un imminente pericolo di morte
* inoltro dei due certificati come indicato al punto 1a
* richiesta, da parte degli organi comunali, al Giudice Tutelare e al Sostituto Procuratore della Repubblica reperibile, con segnalazione del termine di urgenza, perché sia data o meno l’autorizzazione a procedere, vuoi pure attraverso la valutazione della nomina di un curatore speciale cui sia riconosciuto il diritto di prestare il proprio consenso, in luogo di quello dell’infermo, alla effettuazione della cura, stante la condizione di incapacità e di imminente pericolo di vita dell’infermo.

\_ *Alternativa 2:*

* il medico ha la possibilità di decidere in autonomia, appellandosi, qualora ne ricorrano le condizioni, all’art. 54 c.p. [*Stato di necessità*], ma consapevole del fatto che, nel caso in cui l’intervento non avesse le conseguenze auspicate, potrebbe andare incontro a gravi imputazioni, per mancanza del consenso della persona interessata che avesse riportato, a causa del suo intervento, lesioni gravi o gravissime ovvero la perdita della vita.